



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Fermo

R.G. 20-1//2024

in persona dei magistrati:

Sara Marzialetti	Presidente
Mariannunziata Taverna	Giudice
Francesco De Perna	Giudice relatore

nel procedimento n. 20-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

DINO VIRGILI, residente in MONTEFIORE DELL'ASO (AP) in VIA MOLINO N. 22, C.F.: VRGDNI42M15F501E e **ILEANA RANALLI**, residente in MONTEFIORE DELL'ASO (AP) in VIA MOLINO N. 22, C.F.: RNLLNI51B61H769F, rappresentati e difesi dall'Avv. STEFANIA PAOLONI, presso il cui studio hanno eletto domicilio;
ha pronunciato la presente

SENTENZA

Oggetto: RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

- Visto e richiamato il ricorso depositato in data 22/04/2024 da DINO VIRGILI e ILEANA RANALLI, con i quali gli stessi hanno presentato ai sensi dell'art. 66 CCII ("procedure familiari") un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, ricorrendo per l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio;



- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti in Montefiore Dell'Aso (cfr. all. 5 al ricorso), e che quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo;
- premesso che i ricorrenti sono coniugi e conviventi (cfr. allegati 5 e 6 ricorso) ai sensi dell'art. 66 CCII comma 1 e 2, con conseguente ammissibilità della presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
- rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- considerato che i ricorrenti rientrano tra i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi, in quanto non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
- atteso che i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi in quanto, in ragione dei debiti, pressoché comuni, sugli stessi gravanti (€ 225.610,34 relativamente a Virgili Dino ed € 219.387,46 con riferimento a Ranalli Ileana: cfr. relazione OCC e all. XI a detta relazione), in rapporto al loro patrimonio (costituito sostanzialmente, salvo ulteriori ed ancora incerte entrate rappresentate in ricorso, soltanto da un immobile del valore di circa € 129.000,00: cfr. perizia di stima allegata), non sono in grado di soddisfare regolarmente le loro obbligazioni, come peraltro avvalorato dal fatto che risulta istaurata nei loro confronti una procedura esecutiva (Tribunale di Fermo n. 167/2023 R.G.E.);



- rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII, contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- evidenziato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, Codice della Crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali;
- ritenuto che pertanto la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 66, 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
- ritenuto che, rispetto all'unica pensione mensile percepita dai ricorrenti (e, in particolare, da Virgili Dino) del valore di circa € 2.350, 00 netti mensili (cfr. relazione OCC), deve reputarsi occorrente al mantenimento dei ricorrenti la somma di € 2.000 (e non già quella di € 2.250 indicata nel ricorso), da un lato, non risultando congrua la previsione rappresentata dai ricorrenti di € 200 mensili per spese di benzina, assicurazione e bollo auto, atteso che, mentre Virgili Dino non possiede autovettura, quella della Ranalli, come rappresentato nello stesso ricorso, sarà messa a disposizione della liquidazione, dal che può presumersi la non necessità per le parti di affrontare spese relative al possesso e all'utilizzo di auto, da altro lato in ragione del fatto che risulta eccessivo l'importo di alcune voci di spesa genericamente prospettate (es. "altre spese" e "spese commercialista/avvocato");
- ritenuto, infine, che sussistono, ai sensi dell'art. 270, comma 1, lett. e), CCII, gravi e specifiche ragioni per autorizzare i ricorrenti ad utilizzare gli immobili oggetto di liquidazione sino alla vendita degli stessi e, ciò, sia in



ragione delle documentate precarie condizioni di salute di Virgili Dino (cfr. all. IX relazione OCC), sia in ragione della avanzata età dei ricorrenti (82 anni Virgili Dino e 73 anni Ranalli Ileana), circostanze che sconsiglino un loro immediato rilascio degli immobili oggetto di liquidazione;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 66, 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

aperta la liquidazione controllata del patrimonio di DINO VIRGILI (C.F.: VRGDNI42M15F501E) e ILEANA RANALLI (C.F.: RNLLNI51B61H769F);

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa Laura Monterotti;

ORDINA

ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3;

ORDINA



la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i ricorrenti ad utilizzare gli immobili oggetto di liquidazione sino alla loro vendita;

DISPONE

l'inserimento della sentenza, a cura del Liquidatore, nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi a familiari ed a minori;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (es. registri immobiliari);

FISSA

ex art. 269, comma 4 CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia in € 2.000 mensili netti, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

MANDA

alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al Liquidatore.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 06.08.2024.



Il Giudice relatore/estensore

Francesco De Perna

Il Presidente

Bruno Castagnoli

